

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 26-3536

**Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Vercelli. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che

Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Vercelli, è soggetto a Valutazione ambientale strategica (VAS), secondo i disposti della Direttiva 42/2001/CE, del d.lgs. 152/2006, della l.r. 40/1998 e della d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (recante: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica").

Il Programma è assoggettato anche a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

La Provincia di Vercelli ha approvato, con d.g.p. n. 169 del 12 ottobre 2012, il Documento Tecnico Preliminare del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) avviando la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (fase di scoping) della procedura di Valutazione ambientale strategica e, sulla base delle osservazioni pervenute, ha elaborato la Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Successivamente, con d.g.p. n. 120 del 27 novembre 2015, la Provincia ha adottato gli elaborati della Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR (Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione ed allegati cartografici), accompagnati dal Rapporto ambientale, dalla relativa Sintesi non tecnica e dallo Studio di Incidenza.

In data 15 gennaio 2016, con nota prot. n. 967, la Provincia di Vercelli ha trasmesso alla Regione Piemonte gli elaborati sopra citati comunicando l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) in oggetto.

L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul BUR n. 4, in data 28 gennaio 2016.

Nell'ambito del procedimento di VAS, la Provincia di Vercelli svolge il ruolo di autorità procedente. L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione regionale, è identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del Programma e, nel caso specifico, nella Regione Piemonte, in quanto ad essa è demandato il compito di valutare la conformità del Programma provinciale alla normativa e alla pianificazione regionale ai sensi dell'art. 6 della l.r. 24/2002.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, ha individuato, con nota n. 3798 del 3 febbraio 2016, il Settore regionale Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, in quanto competente per materia, quale struttura responsabile del procedimento di VAS in oggetto.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale del Programma in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, individuando le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del Sistema regionale, Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste,

protezione civile, trasporti e logistica, Sanità quali strutture regionali interessate all'istruttoria, con il supporto dell'ARPA Piemonte.

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, gli elaborati del Programma, il Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati messi a disposizione sui siti web istituzionali della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenuti sia pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sia osservazioni da parte del pubblico.

Preso atto che:

- La relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari, e tenendo conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico; essa comprende i contributi delle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, nonché di ARPA Piemonte.

- L'istruttoria tecnica dell'Organo tecnico regionale, ha evidenziato le principali criticità del Programma in oggetto, formulando indicazioni prescrittive, raccomandazioni e suggerimenti per ulteriori approfondimenti valutativi, al fine di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Programma. Le principali criticità evidenziate nella Relazione tecnica allegata fanno riferimento ai seguenti aspetti:

- conformità del PPGR alla recente normativa e pianificazione regionale in merito alle modifiche intervenute sulle competenze programmatiche in materia di rifiuti, che individuano gli enti di area vasta (province e Città Metropolitana) quali soggetti competenti per l'organizzazione delle raccolte e la Conferenza d'ambito per l'organizzazione delle funzioni inerenti la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di trattamento a livello di ambito regionale;

- organicità tra i diversi documenti presentati (Relazione illustrativa, Norme di tecniche di attuazione, Rapporto ambientale) e coerenza dei contenuti dei documenti stessi rispetto alle disposizioni contenute nella deliberazione provinciale di adozione del Programma, in merito agli stralci effettuati su alcuni capitoli della "Relazione illustrativa";

- coerenza ed adeguatezza tra gli obiettivi individuati nel PPGR rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con d.c.r. 19 aprile 2016, n. 140 - 14161;

- osservazioni sul Rapporto ambientale e su specifiche tematiche ambientali;

- individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento.

- Risulta, conseguentemente, opportuno che nella fase di revisione del Programma in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni del Programma medesimo, finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente, tenendo conto delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica.

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 40/1998;

vista la legge regionale 24/2002;

visto l'art. 7 della legge regionale 23/2015;  
vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, relativamente alla Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Vercelli, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, contenente le indicazioni prescrittive, le raccomandazioni e i suggerimenti descritti nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la Provincia di Vercelli, in qualità di autorità procedente, al fine di superare le criticità evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, terrà conto, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, volte in particolare:
  - alla verifica della conformità del Programma con la nuova normativa e pianificazione regionale di settore;
  - alla definizione delle parti del PPGR che costituiscono effettivo oggetto di programmazione provinciale;
  - alla definizione degli obiettivi del PPGR in modo univoco nei diversi documenti del Programma, evidenziando quelli che la Provincia, nel rispetto delle competenze di programmazione ad essa attribuite, si prefigge e intende attuare;
  - all'approfondimento e all'integrazione di alcuni aspetti ambientali e di elementi utili all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento;
- di demandare alla Direzione competente la trasmissione alla Provincia di Vercelli del presente provvedimento per il seguito di competenza;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti istituzionali consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al “Programma Provinciale Gestione Rifiuti” della Provincia di Vercelli. Espressione del parere motivato di cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.**

**ALLEGATO**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL’ORGANO TECNICO REGIONALE**

**1. Premessa**

La presente relazione costituisce il contributo dell’Organo tecnico regionale (OTR) per la fase di valutazione della procedura di VAS del “Programma Provinciale Gestione Rifiuti” (di seguito PPGR) della Provincia di Vercelli, effettuata ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative previste dall’atto di indirizzo regionale in materia di VAS, d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (DGR VAS).

Nell’ambito del procedimento di VAS, la Provincia di Vercelli svolge il ruolo di autorità procedente. L’autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il parere motivato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione regionale, è identificata nell’amministrazione competente all’approvazione del programma e, nel caso specifico, nella Regione Piemonte, in quanto ad essa è demandato il compito di valutare la conformità del programma provinciale alla normativa e alla pianificazione regionale ai sensi dell’art. 6 della l.r. 24/2002.

Di seguito, si forniscono osservazioni e indicazioni sia di natura metodologica sia di contenuto, indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di attuazione del Programma. Tali osservazioni, finalizzate ad evidenziare le principali criticità, gli eventuali effetti ambientali negativi conseguenti all’attuazione del PPGR e ulteriori potenziali effetti positivi, sono strutturate nella presente relazione come di seguito elencato:

- elementi che hanno caratterizzato il processo di VAS (cap. 2);
- osservazioni sui contenuti del Programma (cap. 3);
- osservazioni sui contenuti del Rapporto ambientale (cap. 4);
- specificazioni inerenti la Valutazione di Incidenza e le Aree naturali protette (cap. 5);
- indicazioni per l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento (cap. 6);
- indicazioni per il monitoraggio ambientale (cap. 7).

**2. Il processo di VAS**

La Provincia di Vercelli ha approvato, con d.g.p. n. 169 del 12 ottobre 2012, il Documento Tecnico Preliminare ai fini dell’avvio della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (fase di scoping) e, sulla base delle osservazioni pervenute, ha elaborato la Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Successivamente, con d.g.p. n. 120 del 27 novembre 2015, la Provincia ha adottato gli elaborati della Proposta di Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR (Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione ed allegati cartografici), accompagnati dal Rapporto ambientale (di seguito RA), dalla relativa Sintesi non tecnica e dallo Studio di Incidenza.

In data 15 gennaio 2016, con nota prot. n. 967, la Provincia di Vercelli ha trasmesso alla Regione Piemonte i succitati elaborati comunicando l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Programma in oggetto.

L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e l'avvio del procedimento sono stati pubblicati sul BUR n. 4, in data 28 gennaio 2016.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, ha individuato, con nota n. 3798 del 3 febbraio 2016, il Settore regionale Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, in quanto competente per materia, quale struttura responsabile del procedimento di VAS in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale del Programma in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato, individuando le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del Sistema regionale, Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Sanità, quali strutture regionali interessate all'istruttoria, con il supporto dell'ARPA Piemonte.

Al fine della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006, gli elaborati del Programma, il Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati messi a disposizione sui siti web istituzionali della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Inoltre, a conclusione della consultazione sopra citata, con nota n. 11039 del 11 aprile 2016, il Settore competente ha ritenuto utile convocare un incontro tecnico con l'autorità procedente, con i soggetti istituzionali consultati e con l'OTR ai fini di un confronto sugli elementi e sulle criticità emersi nell'ambito della fase preliminare dell'istruttoria tecnica regionale.

Durante la consultazione pubblica del Programma sono pervenute le osservazioni da parte dei soggetti elencati di seguito:

*Soggetti con competenza ambientale*

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC)
- Soprintendenza Archeologica del Piemonte
- Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese"
- ASL Alessandria, Dipartimento di prevenzione
- Comune di Tronzano
- Comune di Santhià

*Associazioni di protezione ambientale*

- Legambiente e ProNatura del Vercellese
- Movimento Valledora.

Tali osservazioni vertono principalmente sui seguenti macroargomenti:

- obiettivi che il PPGR si prefigge in tema di rifiuti;
- localizzazione degli impianti.

*In fase di revisione del PPGR sarà opportuno dare riscontro alle osservazioni pervenute esplicitando le motivazioni che porteranno al recepimento o meno delle stesse.*

Sulla base della documentazione pervenuta e degli approfondimenti istruttori effettuati, esaminate le osservazioni pervenute da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, nei paragrafi successivi *si forniscono suggerimenti, indicazioni prescrittive e raccomandazioni specifiche* che dovranno essere tenute in considerazione nella prosecuzione dell'iter, in particolare ai fini della revisione del Programma da effettuarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del d.lgs. 152/2006.

### **3. Osservazioni sui contenuti del Programma**

La Relazione illustrativa del PPGR individua le azioni da intraprendere e gli obiettivi da raggiungere al 2020 con le seguenti *priorità*:

- riduzione della produzione dei rifiuti;
- riuso dei prodotti e preparazione per il riuso;
- recupero di materia;
- altri recuperi, tra cui quello di recupero di energia;
- smaltimento in discarica esclusivamente per scarti, sovralli, ceneri e scorie.

Gli *obiettivi principali* del PPGR risultano essere:

- riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua *pro capite*, pari a 391,7 kg per abitante all'anno di media, che corrisponde a una riduzione rispetto alla produzione attuale di circa il 10%;
- raggiungimento, al 2020, del 75% di Raccolta differenziata (RD), con l'adozione della tariffa puntuale;
- pianificazione degli impianti di recupero secondo il principio di prossimità, così da ridurre i trasporti;
- esigenze di trattamento della frazione organica secondo il principio dell'autosufficienza provinciale;
- garantire l'autosufficienza di smaltimento del rifiuto urbano;
- definire i fabbisogni impiantistici, individuando le tipologie di trattamento idonee a conseguire elevate prestazioni tecniche e ambientali.

Nei seguenti paragrafi del presente capitolo si forniscono indicazioni e raccomandazioni, finalizzate a migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Programma, relativamente al quadro normativo in materia dei rifiuti, alla organicità della documentazione pervenuta ed agli obiettivi ed azioni del PPGR.

#### **Quadro normativo e pianificatorio regionale in materia di rifiuti**

Prima di procedere ad una valutazione di dettaglio del PPGR, occorre fare alcuni rilievi sulla conformità del Programma al quadro normativo e pianificatorio regionale in materia di rifiuti. Infatti, rispetto al 2012, anno in cui il PPGR ha iniziato a prendere forma, sono intervenute diverse

modifiche normative sia a livello nazionale sia soprattutto a livello regionale che hanno mutato le competenze e i livelli di pianificazione tra i diversi enti.

In particolare:

- la l.r. 24 maggio 2012, n. 7 stabilisce che, per la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, occorre fare riferimento ad un ambito territoriale ottimale di dimensioni sovraprovinciali (nello specifico, ATO1);
- la l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, all'articolo 7, stabilisce che: a) Città metropolitana e province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche; b) Città metropolitana e province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti urbani regionale, approvato con d.c.r. n. 140 -14161 del 19 aprile 2016, ai sensi della l.r. 7/2012, prevede l'articolazione del territorio regionale in quattro Ambiti Territoriali Ottimali. Nello specifico, la Provincia di Vercelli rientra nell'ATO 1, insieme alle province di Novara, Biella, VCO. Inoltre, ai fini della gestione dei rifiuti indifferenziati, a seguito dei risultati della valutazione ambientale, il Piano regionale prevede l'accorpamento dell'ATO 1 con l'ATO 2 (costituito dalla province di Alessandria ed Asti). L'obiettivo del Piano regionale è ottimizzare l'impiantistica presente su tutto il territorio regionale attraverso la collaborazione tra i quattro ATO, evitando la realizzazione di nuovi impianti.

Alla luce delle previsioni della l.r. 23/2015, infine, la pianificazione regionale, come specificato al capitolo 12 paragrafi 12.2 e 12.8 del Piano rifiuti regionale, per la gestione dei rifiuti indifferenziati si riferisce al territorio dell'intera regione richiamando all'uopo il principio dell'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

Già nel contributo per la fase di specificazione l'OTR aveva evidenziato che, a seguito dell'attuazione della l.r. 7/2012, il PPGR sarebbe stato comunque subordinato alla pianificazione regionale e le scelte operate dal PPGR avrebbero dovuto coordinarsi e integrarsi con la programmazione dell'ATO 1 e delle amministrazioni provinciali che ne fanno parte. Il PPGR, tuttavia, fornisce indicazioni sulle funzioni programmatiche in materia di organizzazione e gestione dei servizi, limitandosi a richiamare la Conferenza d'Ambito quale soggetto competente ad esprimersi, in una successiva fase di programmazione, in materia di predisposizione o meno di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

La Provincia di Vercelli, comunque, consapevole dell'*evoluzione normativa regionale*, con la d.g.p. n. 120 del 27/11/2015, ritenendo "necessario procedere all'adozione della Proposta di Programma Provinciale (...) per le sole parti che attengono alle attuali competenze delle province", ha deliberato di:

- adottare la Proposta di PPGR;
  - adottare il Rapporto ambientale e gli altri documenti ambientali;
- e ha stabilito di:
- stralciare dall'approvazione del PPGR alcuni capitoli per le parti riferite al rifiuto urbano indifferenziato (che non risultano più di competenza strettamente provinciale);

- dare atto che i capitoli stralciati siano mantenuti quali contributo tecnico per le attività di programmazione e pianificazione che dovranno essere svolte a livello d'ambito (sovraprovinciale o regionale) alla luce della normativa regionale in materia di rifiuti.

In particolare, sono stati stralciati, per le parti relative alla gestione dei rifiuti indifferenziati, i capitoli seguenti:

- 6 Piano di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti;
- 9 Proposta di programma per la gestione RU: scenari, obiettivi analisi dei costi;
- 10 Azioni ed indirizzi per l'attuazione della proposta di programma provinciale;
- 11 Definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato (escluso 11.2);
- 13 Indirizzi e norme tecniche per la localizzazione degli impianti;
- 14 Misure di compensazione ambientale.

Occorre rilevare che la delibera provinciale presenta alcuni *elementi di incoerenza* tra i capitoli dichiarati stralciati e le motivazioni individuate ai fini dello stralcio medesimo. Ad esempio, risulta stralciato il cap. 13 "Indirizzi e norme tecniche per la localizzazione degli impianti" anche se, ai sensi del d.lgs. 152/2006, alle Province compete l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, si rilevano anche alcuni *elementi di ambiguità* di interpretazione sui contenuti stessi dello stralcio, in quanto non sufficientemente dettagliato (ad esempio, si fa riferimento generico ai capitoli senza specificare se siano stralciati interamente o parzialmente).

Si evidenziano alcuni *problemi di organicità tra i vari documenti* (Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione, Rapporto ambientale): infatti, non viene specificato come lo stralcio di alcuni capitoli del Programma si rifletta sugli altri documenti pervenuti (es. la deliberazione provinciale stralcia dal Programma il capitolo 13 relativo agli indirizzi localizzativi, mentre nel documento "Norme tecniche di attuazione" permane il paragrafo relativo alla localizzazione degli impianti).

A seguito delle considerazioni sopra esposte relativamente al quadro normativo in materia di rifiuti, agli elementi di incoerenza, ambiguità e ai problemi di organicità relativi alla documentazione pervenuta, *si ritiene necessario risolvere le suddette criticità andando a rivedere la documentazione del PPGR in modo da definire in modo certo le parti che costituiscono oggetto di programmazione provinciale rispetto a quelle che invece rappresentano contributo tecnico per le successive attività di programmazione e pianificazione della Conferenza d'ambito individuata dalla normativa regionale.*

*Al fine di fornire elementi tecnici utili all'integrazione ambientale della programmazione di settore sia nella fase di revisione del PPGR sia nelle successive fasi di Programmazione di ATO, si è ritenuto comunque opportuno che l'istruttoria dell'OTR prendesse in considerazione la documentazione nel suo complesso.*

Infine, come sopra precisato, la Regione sta procedendo alla revisione della legislazione di settore al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 7 della l.r. 23/2015 e dal Piano di gestione dei rifiuti urbani regionale, riguardo la previsione di un doppio livello di *governance* che individua da un lato gli enti di area vasta (province e Città Metropolitana), quali soggetti competenti per



l'organizzazione delle raccolte, e dall'altro lato la Conferenza d'ambito per l'organizzazione delle funzioni inerenti la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di trattamento a livello di ambito regionale.

*E' necessario, quindi, evidenziare che, nel momento in cui il nuovo quadro normativo sarà delineato e consolidato, il PPGR, anche relativamente alle parti non stralciate, potrebbe non rappresentare il documento di programmazione a livello provinciale appropriato e potrebbe essere destinato a non poter attuare gli effetti programmati che oggi si prefigge. In fase di revisione, sarà pertanto necessario verificare se il livello di programmazione provinciale sarà ancora previsto, posto che alla Provincia competerà già l'adozione del piano d'ambito di area vasta.*

### **Obiettivi ed azioni del PPGR**

Si sottolinea che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato recentemente con d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, individua (capitolo 8, tabelle 8.2 – 8.7) *obiettivi ed azioni* finalizzati a migliorare le prestazioni sulla gestione dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il tasso di riciclaggio, la riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati e la riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica. Nel paragrafo 12.8 "Obiettivo 2020: le priorità della programmazione regionale", il Piano regionale effettua una scelta calibrata, sostenibile ed efficace delle *priorità* della programmazione regionale al 2020, con lo scopo di favorire la transizione verso l'*economia circolare*. Il Piano, a tal fine, fissa una gerarchia di obiettivi ed azioni imprescindibili ed indifferibili tra quelli individuati nel capitolo 8, che devono ricevere sostegno da un punto di vista operativo, amministrativo e finanziario non solo dall'Amministrazione regionale ma anche da parte di tutti gli Enti pubblici e dagli operatori che gestiscono i rifiuti urbani. Sono obiettivi prioritari del Piano regionale (riassunti nella tabella 12.6 "Priorità di Piano, azioni e strumenti" del suddetto paragrafo, insieme alle azioni e agli strumenti da mettere in campo):

- Riduzione della produzione totale di rifiuti urbani (455 kg/anno pro capite)
- Raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata a livello di ciascun ambito territoriale di almeno il 65%
- Raggiungimento di un tasso di riciclaggio di almeno il 55%
- Riduzione della produzione di rifiuti urbani indifferenziati (non superiore a 159 kg/anno pro capite)
- Riduzione della produzione di rifiuti e promozione del riuso
- Privilegiare l'impiantistica esistente con avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia (contrarietà a nuovi impianti di incenerimento)
- Applicazione del principio "Chi inquina paga"
- Partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini

Inoltre, il Piano regionale (paragrafo 12.9 "Indirizzi programmatici di medio e lungo termine (2025 e 2030)") pone le basi affinché si possa realizzare, oltre il termine del 2020, un ulteriore aumento della raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio, un maggior sviluppo dei mercati dei materiali riciclati, un'ulteriore riduzione della produzione dei rifiuti, la limitazione del recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili in termini di sostenibilità ambientale ed economica; a tal fine vengono individuati gli *indicatori* a cui tendere per il medio e lungo termine.

*Considerando che la Regione si è dotata di uno strumento di pianificazione che introduce nuovi indirizzi, si ritiene necessario che in fase di revisione si proceda ad un'ulteriore verifica*

dell'adeguatezza degli obiettivi individuati dal PPGR, soprattutto in relazione alla gerarchia definita dal Piano regionale.

A titolo di esempio, sono sicuramente da rivedere l'obiettivo sulla pianificazione degli impianti, l'obiettivo dell'autosufficienza di smaltimento del rifiuto urbano e dell'autosufficienza provinciale del trattamento della frazione organica; occorre introdurre l'obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, stabilito dal Piano regionale pari a 159 kg/ab anno al 2020. Si prende invece atto positivamente che, relativamente ad alcuni degli obiettivi del PPGR, sono previsti target ancora più ambiziosi rispetto al Piano regionale, come ad esempio la previsione di una percentuale di raccolta differenziata pari al 75% e la riduzione della produzione del rifiuto totale a 391,7 kg/ab anno.

Sempre in merito agli obiettivi, si segnala la presenza di incoerenze tra i differenti documenti del Programma. Si rileva, infatti, che gli obiettivi individuati nella Relazione illustrativa del PPGR non corrispondono pienamente a quelli descritti nel Rapporto Ambientale, come evidenziato nella tabella successiva.

Obiettivi di programma descritti nel RA, paragrafo 2.3.1. - Gli obiettivi del Programma	Obiettivi di programma descritti nella Relazione illustrativa, capitolo 10 - Azioni ed indirizzi per l'attuazione della proposta di programma provinciale
<b>OB. 1</b> Riduzione della produzione dei rifiuti urbani	riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua <i>pro capite</i> , pari a 391,7 kg per abitante all'anno di media, che corrisponde a una riduzione rispetto alla produzione attuale di circa il 10%;
<b>OB. 2</b> Raggiungimento del 75% di Raccolta Differenziata (RD) al 2020	<input type="checkbox"/> raggiungimento, al 2020, del 75% di Raccolta differenziata (RD), con l'adozione della tariffa puntuale;
<b>OB. 3</b> Pianificazione degli impianti di recupero secondo il principio di prossimità	<input type="checkbox"/> pianificazione degli impianti di recupero secondo il principio di prossimità, così da ridurre i trasporti;
<b>OB. 4</b> Autosufficienza nella gestione del rifiuto urbano	<input type="checkbox"/> garantire l'autosufficienza di smaltimento del rifiuto urbano;
	esigenze di trattamento della frazione organica secondo il principio dell'autosufficienza provinciale;
<b>OB. 5</b> Recupero di materia	<input type="checkbox"/>
<b>OB. 6</b> Diminuzione del ricorso all'abbancamento in discarica	<input type="checkbox"/>
	definire i fabbisogni impiantistici, individuando le tipologie di trattamento idonee a conseguire elevate prestazioni tecniche e ambientali
<b>OB. 7</b> Promozione dell'informazione nei confronti dei cittadini attraverso campagne di sensibilizzazione	

Le Norme tecniche di attuazione introducono, inoltre, il concetto di "strategia" suddivisa in quattro "assi portanti", che non trova un completo riscontro negli altri documenti del PPGR:

- a) la riduzione e la prevenzione dei rifiuti urbani;
- b) l'implementazione di circuiti intensivi di raccolta differenziata, improntati al paradigma della prevalenza di sistemi domiciliari, da attivare ovunque sia operativamente possibile;
- c) la possibile introduzione sollecitata di sistemi di pretrattamento "a freddo" (trattamento meccanico-biologico) in ossequio all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire in discarica;

d) la realizzazione, presso i siti di pretrattamento, di centri di analisi dei rifiuti urbani indifferenziati e di linee di recupero e di valorizzazione dei materiali, con specifico riferimento a quelli a elevato potere calorifico, onde rispettare il divieto di collocazione di dei rifiuti urbani indifferenziati a elevato PCI in discarica.

*Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario:*

- *definire gli obiettivi del PPGR in modo univoco nei diversi documenti del Programma, evidenziando quelli che la Provincia, nel rispetto delle competenze di programmazione ad essa attribuite, si prefigge e intende attuare;*
- *evidenziare gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici e le corrispondenti azioni anche nella Relazione illustrativa (non solo nel RA).*

Per maggior chiarezza e ai fini di una più agevole lettura dell'intero documento, il capitolo 10 "Azioni ed Indirizzi per l'attuazione della Proposta del Programma provinciale" della Relazione illustrativa dovrebbe riassumere in modo anche sintetico non solo gli obiettivi ma anche le azioni di Programma (ad esempio come esplicitate nel RA (paragrafo 2.3.2)).

#### **Aggiornamento dello stato di fatto**

Si rileva che lo stato di fatto propone una situazione aggiornata al 2012; considerato che sono disponibili i dati riferiti al 2014 relativamente ai rifiuti urbani e al 2013 per i rifiuti speciali, *occorre in fase di revisione procedere ad un aggiornamento dei capitoli riguardanti l'analisi dello stato di fatto (produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e analisi dell'impiantistica esistente)*. Le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina internet [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/rifiuti\\_urbani.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/rifiuti_urbani.htm); nello specifico si può far riferimento alla pubblicazione "Produzione e gestione dei rifiuti".

#### **4. Osservazioni sui contenuti del Rapporto ambientale**

Si riportano di seguito alcune osservazioni e richieste di approfondimento in relazione a contenuti specifici del RA, che potranno opportunamente essere tenute in considerazione nella successiva revisione del Programma e, in particolare, nella Dichiarazione di sintesi prevista dal d.lgs. 152/2006.

##### **Coerenza esterna**

###### Rifiuti

Quanto riportato nel precedente capitolo della presente relazione relativamente al quadro normativo in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla coerenza del PPGR con il Piano regionale dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, rappresenta parte sostanziale delle osservazioni sull'analisi di coerenza esterna. A tal proposito si sottolinea che la VAS ha il compito non solo di verificare la coerenza degli obiettivi del piano/programma oggetto della valutazione con gli obiettivi di altri strumenti pianificatori o programmatori sovraordinati e di uguale livello, ma ha anche la funzione di tener opportunamente conto dell'evoluzione delle politiche e degli indirizzi e, nel caso specifico, dell'evoluzione normativa regionale in materia di rifiuti.

L'analisi di coerenza esterna dovrà quindi essere aggiornata relativamente agli obiettivi di Programma ridefiniti sulla base delle osservazioni effettuate nel precedente capitolo della presente relazione.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si ricorda che, con DGR n. 29 – 2234 del 12/10/2015, è stato approvato il documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS), ai fini dell'avvio del processo di pianificazione in materia di rifiuti speciali e contestuale fase di specificazione di VAS, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Gli obiettivi strategici individuati nel documento di specificazione risultano essere i seguenti:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità;
- promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale.

Il PRRS prenderà in considerazione i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con approfondimenti dedicati ad alcuni flussi di rifiuti di particolare interesse o disciplinati da normativa specifica, quali ad esempio rifiuti contenenti amianto, rifiuti da costruzione e demolizione, veicoli fuori uso, rifiuti sanitari, pneumatici fuori uso, ecc.

Una sezione importante sarà destinata ai rifiuti da costruzione e demolizioni al fine di favorirne il riciclaggio e recupero ed evitarne lo smaltimento in discarica.

#### Territorio e paesaggio

In merito alla valutazione della coerenza esterna con i Piani Territoriale e Paesaggistico regionali e gli obiettivi generali corrispondenti, l'analisi proposta nel RA ha preso in considerazione le strategie comuni ai due strumenti, verificando le sinergie o i contrasti tra gli obiettivi del Programma provinciale e le finalità dei Piani analizzati. Tuttavia, mentre è corretto il riferimento al Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, per il Piano paesaggistico regionale (Ppr) il riferimento proposto nel RA è il Ppr adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e non il Piano riadottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

Riguardo alla componente “Paesaggio”, il RA riprende sinteticamente alcuni elementi contenuti nelle schede degli Ambiti di paesaggio: n. 19 (parte) Colline Novaresi; n. 20 Alta Valsesia; n. 21 Bassa Valsesia; n. 22 (parte) Colline di Curino e Coste della Sesia; n. 23 (parte) Baraggia tra Cossato e Gattinara; n. 24 Pianura Vercellese; l'analisi proposta risulta comunque incompleta sia per il ristretto numero di dati presi in considerazione, sia in quanto, rispetto al Ppr del 2009, il nuovo Ppr, nel processo di revisione, è stato integrato con un nuovo elaborato costituito dal Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte e Seconda parte; in particolare, per i Beni paesaggistici individuati con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte) sono state predisposte apposite schede contenenti specifiche prescrizioni d'uso.

La verifica di coerenza, di massima soddisfatta tra gli obiettivi generali e specifici del Programma provinciale e quelli del Ppr, va approfondita tenendo conto dell'elaborato sopramenzionato per la presenza nel contesto territoriale della Provincia di Vercelli di numerose aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136, 157 del d. lgs. 42/2004, del resto indicate nella cartografia riportata a pag. 145 del Rapporto ambientale, per le quali il Ppr ha definito specifiche prescrizioni contenute per l'appunto nelle schede del Catalogo sopra citato. Si evidenziano inoltre le norme di attuazione del Ppr inerenti categorie di beni individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004

pertinenti il territorio e in particolare gli articoli di seguito riportati: l'art. 15 "Laghi e territori contermini", l'art. 13 "Aree di montagna", l'art. 14 "Sistema Idrografico", l'art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" e l'art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità".

Si sottolinea, inoltre, come la *documentazione cartografica* del Ppr possa costituire ulteriore supporto conoscitivo, in quanto fornisce una lettura complessiva degli strumenti di tutela di carattere ambientale, paesaggistico e naturalistico presenti sul territorio regionale da incrociare con i dati relativi alle aree individuate – nei termini sopra specificati - per la localizzazione degli impianti.

### Rischio idrogeologico

Il Programma dovrà essere coerente con le disposizioni dettate dalla vigente pianificazione di bacino (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po P.A.I. e successive varianti).

### **Contesto ambientale**

#### Aree naturali protette e Siti della Rete Natura 2000

In merito all'elenco aggiornato delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000, si rimanda al successivo capitolo "Valutazione di Incidenza e Aree naturali protette" della presente relazione.

#### Aree di interesse naturalistico

Si rileva che nel RA non si è tenuto conto di aree di interesse naturalistico che potrebbero essere interessate dall'attuazione del Programma, e in particolare di:

- a) *Zone umide*: sono aree di particolare interesse naturalistico che, come evidenziato da diverse Convenzioni Internazionali e Direttive Comunitarie, rappresentano habitat particolarmente sensibili in quanto caratterizzati dalla presenza di acqua superficiale e falda affiorante, la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità. La presenza di tali ambienti può essere verificata tramite la banca dati Zone Umide della Regione Piemonte ([http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/zu.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm));
- b) *Rete Ecologica*: in Piemonte la rete ecologica a livello normativo è definita dalla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che all'art. 2 comma 2 riporta quanto segue: "La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del Piemonte; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia; c) i corridoi ecologici". Oltre a quanto definito dalla suddetta legge, la Regione Piemonte, con il contributo di ARPA Piemonte, ha approvato con DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015 una metodologia di riferimento per il territorio regionale che permette di individuare gli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione sul territorio regionale sotto gli 800 metri di quota. In particolare tale metodologia permette di identificare le Aree di Valore Ecologico e le aree ecologicamente permeabili del territorio piemontese e stabilisce che tali aree rappresentano gli elementi di base del disegno di rete ecologica regionale.

La metodologia completa è consultabile sul sito di Arpa Piemonte: [www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec](http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec).

In entrambi i casi, la valutazione della presenza di tali aree sul territorio provinciale, come sopra suggerito, è funzionale anche alla definizione delle indicazioni per le localizzazioni degli impianti.

### Suolo e territorio rurale

Relativamente alla componente ambientale “suolo”, si rileva che, nella descrizione dello stato attuale dell’ambiente (capitolo 3), il RA non ha preso in considerazione le caratteristiche dei suoli presenti nel territorio provinciale in relazione alla loro capacità d’uso, elemento importante nell’ottica di contenimento del consumo di suolo.

Relativamente alle tematiche “agricoltura e territorio rurale”, si rileva che, nella descrizione dello stato attuale dell’ambiente (capitolo 3), il RA non ha preso in considerazione la presenza di aree agricole destinate a produzioni agro-alimentari di pregio (prodotti DOC, DOCG, DOP, IGP, agricoltura biologica) e di aree agricole servite da infrastrutture irrigue consortili.

Tuttavia, entrambi gli aspetti sono stati tenuti in considerazione nell’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti.

### Geologia e idrogeologia

Si ritiene che non siano state sufficientemente prese in considerazione le tematiche geologiche ed idrogeologiche come previsto dalla normativa (allegato 1, p.to 1.2, del d.lgs. 36/03), con particolare riferimento alle zone con protezione geologica naturale.

In linea generale, si rilevano alcune ambiguità tra i concetti di “dissesto idrogeologico” (ossia l’insieme dei processi morfologici che hanno un’azione fortemente distruttiva in termini di degradazione del suolo, a partire dall’erosione superficiale fino a eventi quali frane e alluvioni) e di “idrogeologia” (ramo della geologia che studia distribuzione, movimenti e caratteristiche quantitative e qualitative delle acque sotterranee). A titolo di esempio, tali ambiguità si possono riscontrare nel capitolo 3.1 del RA “Analisi demografica e componente socio economica” che cita “problematiche di natura idrogeologica” riguardo agli effetti dell’alluvione 2000, e il capitolo 3.5.1 “Geologia ed idrogeologia” a cui è associata la cartografia del PTCP sul rischio idrogeologico.

In merito alle risorse idriche sotterranee (capitolo 3.4 del RA) sarebbe inoltre stato opportuno:

- esplicitare il modello idrogeologico concettuale che descrive la geometria e le caratteristiche degli acquiferi;
- specificare la metodologia con la quale è stata realizzata la carta di vulnerabilità dell’acquifero superficiale;
- riportare lo stato chimico così come previsto dalla normativa, cioè per GWB (Ground Water Body);
- considerare anche lo stato quantitativo, che contribuisce a determinare lo stato ambientale;
- aggiornare i dati di classificazione nel quadro WFD, sia per le acque superficiali che sotterranee, al sessennio di riferimento del Piano di Gestione del Po 2009-2014.

In particolare, si richiama l’attenzione, anche sulla base delle numerose osservazioni pervenute in merito durante la fase di consultazione del Programma, sul caso specifico della tutela delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, con particolare riferimento alla zona di territorio identificata come “Valledora”, interessata da rilevanti localizzazioni impiantistiche, anche sulla gestione dei rifiuti, e gravata da una bonifica in corso e da problematiche di compromissioni della falda.

Relativamente a questo aspetto, si invita la Provincia ad approfondire le problematiche ambientali che interessano tale area anche sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 4/AMB “Articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle

Acque (PTA) approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 in merito alle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano”.

### Aria

In riferimento al paragrafo 3.3.3 del RA, si segnala che la zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente è stata aggiornata con DGR n. 41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul BU n. 4 del 29 gennaio 2015. Contestualmente, è stato approvato il Programma di Valutazione, recante la nuova configurazione della rete di rilevamento della Qualità dell'Aria e degli strumenti necessari alla valutazione della stessa.

### **Esiti della valutazione ambientale**

La parte più rilevante della valutazione degli effetti ambientali presente nel RA è riferita ai diversi scenari relativi all'individuazione dell'impiantistica da destinare alla gestione dei rifiuti indifferenziati. Gli scenari proposti e le risultanze sullo scenario prioritario di Programma, così come espressamente riportato nella documentazione pervenuta (capitolo 5.1 del RA “Valutazione degli Scenari e alternative del PPGR”), rappresentano “indicazioni” di “possibili” scenari impiantistici futuri, aventi funzione, all'interno dello stesso Programma, di “*contributo tecnico a completamento del quadro delineato dal territorio provinciale*”.

In quest'ottica, quindi, come evidenziato nel capitolo 3 della presente relazione in merito al quadro normativo e programmatico, si forniscono di seguito alcune osservazioni utili per le fasi successive di programmazione di competenza sovraprovinciale.

Nel RA per ciascuno scenario sono state effettuate delle valutazioni ambientali ed economiche al fine di individuarne vantaggi e criticità che hanno condotto alla definizione dello scenario prioritario, indicato nello scenario 4, rappresentato dall'implementazione di una linea TMB con recupero di materia e lo smaltimento degli scarti in una discarica fuori dal territorio provinciale.

A tal proposito, si rilevano alcune criticità connesse alla coerenza con le previsioni del Piano regionale, sia in riferimento a quanto già specificato in merito alle competenze programmatiche sia in riferimento agli esiti della valutazione ambientale del Piano regionale stesso.

Infatti, la valutazione ambientale effettuata per il Piano regionale (All. B, sezione “Rapporto ambientale – aggiornamento 2015”), ha evidenziato che la soluzione più sostenibile dal punto di vista ambientale per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati è rappresentata da:

- l'aggregazione dell'ATO 1 (province di Vercelli, Novara, Biella e VCO) con l'ATO 2 (province di Alessandria e Asti);
- il ricorso, per quanto riguarda i suddetti ambiti, al coincenerimento in impianti già esistenti, per una distanza massima considerata di 200 km (in termini ambientali, l'impatto legato al trasporto su gomma dei rifiuti, nell'ambito dei 200 km, non risulta particolarmente determinante).

Secondo il Piano regionale, risulta dunque vincente la valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sull'intero territorio regionale, ottimizzando quanto già realizzato e modificando/integrando le linee impiantistiche presenti finalizzandole alla produzione del CSS.

Il Piano Regionale, dunque, non prevede la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, ma promuove la collaborazione e la sinergia con gli altri ATO del territorio regionale, al fine di garantire l'autosufficienza regionale di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

*Occorre, quindi, effettuare ulteriori approfondimenti valutativi al fine di fornire un riscontro sulle criticità sopra evidenziate affinché il PPGR possa effettivamente rappresentare un utile strumento a supporto della successiva pianificazione di Ambito, come nelle intenzioni della Provincia.*

### **Misure di mitigazione e compensazione**

Il Programma sollecita l'introduzione di concetti quali "aree di rispetto" e "zone di compensazione" nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, rimandando l'entità e la tipologia delle mitigazioni e compensazioni puntuali allo Studio di Impatto ambientale, cui sarà sottoposto ciascun impianto.

Si ritiene che le indicazioni individuate dovrebbero assumere una valenza propositiva e che sia quindi opportuno richiamarle nelle NTA, proponendo con maggior dettaglio interventi di compensazione da realizzare, contestualmente alla realizzazione di un impianto, in aree prossime allo stesso o opportunamente individuate (quali, ad esempio, miglioramento della rete ecologica esistente (vedi PTCP), verde ricreativo, parchi e giardini, fasce boscate, ecc.).

## **5. Valutazione d'Incidenza e Aree naturali protette**

Lo Studio d'Incidenza, così come il Documento Tecnico Preliminare presentato in fase di scoping, contiene un *elenco non aggiornato* delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della provincia di Vercelli.

Si segnala che le denominazioni e la classificazione delle aree naturali protette sono state modificate dalla l.r. 19/09 e con DGR 18-4843 del 31/10/2012 e sono stati individuati nuovi siti della Rete Natura 2000 nonché modificati i confini di altri siti già esistenti nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli.

*Si invita pertanto ad apportare gli opportuni aggiornamenti;* l'elenco aggiornato dei Siti Rete Natura 2000 è reperibile sul sito regionale [http://gis.csi.it/parchi/datialfa\\_ap.htm](http://gis.csi.it/parchi/datialfa_ap.htm); al link <http://gis.csi.it/parchi/datigeo.htm> sono indicati i confini aggiornati delle Aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000.

Richiamando il divieto, stabilito all'art. 8 della l.r. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", di apertura di nuove discariche all'interno delle aree naturali protette, si prende atto che nella Valutazione d'Incidenza presentata nella fase di macrolocalizzazione di competenza provinciale vengono considerati, quali fattori escludenti per la localizzazione dei futuri impianti per il trattamento dei rifiuti, la presenza di aree naturali protette e di Siti della Rete Natura 2000.

L'analisi, tuttavia, si limita alla rappresentazione in cartografia di aree potenzialmente idonee e non idonee con presenza o meno di fattori penalizzanti, escludenti o preferenziali, ma non presenta una cartografia adeguata in grado di individuare i confini delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, nè la distanza di impianti o discariche già presenti all'interno o nelle immediate vicinanze del Sito.

*Pertanto, si suggerisce di fotografare lo stato attuale di presenza/assenza di discariche, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti nelle aree della Rete Natura 2000 nella provincia di Vercelli, riportando in un'unica cartografia le aree naturali protette SIC e ZPS e le aree idonee/non idonee già individuate.* Infatti, occorre tenere conto che nel territorio della regione alcune discariche sono localizzate nelle vicinanze ed in qualche caso in adiacenza al confine delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000; *si ritiene quindi che il PPGR debba prevedere misure atte ad evitare in futuro il ripetersi di tali accostamenti critici.*



Nel caso in cui si prevedessero localizzazioni che possano interferire anche indirettamente con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), dovrà essere verificata la coerenza delle previsioni con i relativi *strumenti di pianificazione vigenti* (Piani d'Area, Piani naturalistici, Piani di gestione, Misure sito specifiche) e con le *norme di settore*.

Si ricorda che nella successiva fase di microlocalizzazione, per i criteri localizzativi di nuovi impianti o ampliamenti, dovrà essere debitamente tenuto conto delle "*Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*" approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 nonché reperibili al sito

[www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm), in particolare dei disposti dell'art. 3, comma 1, lettera i). Inoltre recentemente, per alcuni siti sono state predisposte *Misure di conservazione sito-specifiche* (cioè specifiche per un determinato SIC o ZPS) che potrebbero essere più restrittive in accordo con la necessità di preservare un certo habitat o una determinata specie presente in quel territorio e tutelata dalla Direttiva Habitat o Uccelli.

Si evidenziano, infine, alcune inesattezze e dati obsoleti nella documentazione analizzata e riguardanti i Siti della Rete Natura 2000:

- oltre ai SIC e le ZPS, è corretto indicare anche le ZSC, ovvero le zone speciali di conservazione, che rappresentano l'evoluzione dei SIC (per i quali sia stato approvato il Piano di Gestione del sito o le misure di conservazione sito-specifiche e designate tali con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare); al momento attuale in Provincia di Vercelli non sono ancora state designate ufficialmente ZSC, ma per 2 siti, con DGR 26-3013 del 07/03/2016, sono state approvate Misure di conservazione sito-specifiche che risultano già vigenti;
- nel documento di Valutazione d'Incidenza vengono conteggiati 31 siti appartenenti alla Rete Natura 2000 invece che 18 in quanto alcune, essendo contemporaneamente SIC e ZPS, sono state conteggiate 2 volte, risultando così errati anche il numero parziale di SIC e ZPS. Manca il SIC di nuova istituzione IT1120030 denominato "Sponde fluviali di Palazzolo V.se": anche le superfici pertanto risultano non corrette.

Data l'assenza di informazioni di carattere specifico e di dettaglio, giustificato dall'ambito di influenza del programma (scala provinciale), le valutazioni condotte su larga scala non hanno mostrato particolari criticità nei confronti dei Siti Natura 2000. Gli eventuali impatti indiretti sono stati considerati "neutri" (ad esclusione dell'aspetto relativo alla morfologia del paesaggio) in quanto è necessario un loro approfondimento in sede di progettazione specifica; in ogni caso, si ritiene che il Programma, soprattutto nelle fasi successive di microlocalizzazione, dovrebbe prevedere misure atte ad evitare accostamenti critici.

## **6. Indicazioni per l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento**

In merito allo stralcio del capitolo 13 del PPGR – come da deliberazione provinciale di adozione del PPGR, si ribadisce che resta competenza di programmazione provinciale l'individuazione degli indirizzi e delle norme tecniche per la localizzazione degli impianti. Infatti alle Province, ai sensi

dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, compete l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base dei criteri definiti dalla Regione, di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l) del d.lgs. 152/2006, sentiti i Comuni e l'Autorità d'ambito. L'entrata in vigore della legge n. 56 del 7/04/2014 "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni", a seguito delle funzioni attribuite in materia di pianificazione territoriale e tutela ambientale dal comma 44 e dai commi 85-97, riconferma le competenze provinciali in merito alla localizzazione degli impianti.

Fatta questa premessa, il PPGR, nella determinazione delle diverse tipologie dei fattori escludenti/penalizzanti, *deve tenere in considerazione, integrando o aggiornando, le indicazioni e i criteri relativi alle normative nazionali e alla pianificazione sovraordinata*, compresi quelli individuati nel Capitolo 9 del Piano di gestione dei rifiuti urbani regionale e dei fanghi di depurazione. Nello specifico, occorre far riferimento al Capitolo 9.2 dove sono individuati i provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali di riferimento dai quali sono stati estrapolati ed elaborati i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti e i luoghi adatti alla realizzazione degli impianti.

In particolare, si riporta l'elenco dei provvedimenti regionali nei quali sono contenuti elementi specificatamente mirati alla localizzazione impiantistica:

1. Deliberazione della Giunta regionale n. 63-8137 del 22 aprile 1996 "l.r. 13.4.1995, n. 59– art. 2, comma 6 "Criteri e procedure per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
2. Deliberazione della Giunta regionale n. 223-23692 del 22 dicembre 1997 "l.r. 13.4.1995, n. 59 – art. 2, comma 6. Criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali devono attenersi i soggetti proponenti gli impianti";
3. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi approvato con D.G.R. n. 41-14475 del 29/12/2004;
4. Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate approvato con l.r. n. 42 del 7 aprile 2000;
5. Piano Territoriale Regionale (PTR, Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale DCR n. 122-29783 del 21 Luglio 2011);
6. Piano Paesaggistico Regionale (riadottato con DGR. n. 20-1442 del 18 maggio 2015);
7. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume PO – Parma, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, approvato con DPCM 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n° 183 dell'8 Agosto 2001.

Si forniscono di seguito indicazioni, suddivise per tematica ambientale, per l'integrazione del capitolo 13 del Programma provinciale.

#### Aree naturali protette e Siti Rete Natura 2000

Si rimanda alle osservazioni del precedente capitolo 5 "Valutazione d'Incidenza e Aree naturali protette" della presente relazione.

#### Aree di interesse naturalistico

Riguardo i criteri di identificazione delle aree potenziali per l'ubicazione di nuovi impianti, si dovrà tenere conto, oltre che delle aree della Rete Natura 2000, anche di aree di interesse naturalistico

che potrebbero esserne impattate, ed in particolare, come già descritto nel capitolo 4 - paragrafo “Contesto ambientale” della presente relazione, di:

- *Zone umide*: la presenza di tali ambienti può essere verificata tramite la banca dati Zone Umide della Regione Piemonte [www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/zu.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm);
- *Rete ecologica*: si dovrà tener conto delle componenti della Rete Ecologica come definita dalla l.r. 19/2009 e da quanto definito dalla metodologia regionale adottata con DGR 52-1979 del 31 luglio 2015.

### Territorio e paesaggio

Si ricorda che, a partire dalla data di riadozione del Ppr con DGR 20 - 1442 del 18 maggio 2015, le prescrizioni definite dal Ppr sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, e 39 delle norme di attuazione del Ppr, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte”, all'interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene.

Si ricorda inoltre che, per quanto attiene la trasformazione delle aree sottoposte a tutela, deve essere acquisita preventiva autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

A tale proposito si osserva come sia improprio, ai fini della formulazione delle proposte localizzative, l'utilizzo contestuale, rispetto alle stesse categorie di beni paesaggistici, di fattori rispettivamente individuati come “escludenti, penalizzanti, preferenziali” (cfr. Tabella di Sintesi, pag. 301 e segg. della Rel. Illustrativa).

I diversi criteri dovranno derivare invece dalla verifica di coerenza con le disposizioni vincolanti del Ppr per le singole aree/beni a esse assoggettati, fatte salve eventuali disposizioni normative più restrittive.

### Rischio idrogeologico

Per quanto attiene eventuali nuovi impianti, si dovranno evitare interferenze con le aree interessate dai dissesti idrogeologici/idraulici e dalle fasce fluviali di cui al P.A.I. e successive varianti, nonché dalle nuove mappe della pericolosità e del rischio della Direttiva Alluvioni contenute nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po.

Per quanto attiene alla modifica degli impianti già esistenti, si evidenzia la necessità di attenersi a quanto stabilito nella “Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb”.

### **Cartografia**

Si rileva che negli elaborati cartografici non risultano presenti tutti gli elementi presi in considerazione nella Relazione illustrativa e nel RA per definire la localizzazione degli impianti. *Si ritiene necessario integrare la cartografia con tutti gli elementi considerati fattori escludenti, penalizzanti o preferenziali.* A titolo di esempio si segnala quanto segue:

- non risulta chiara la rappresentazione cartografica delle *aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, che sono indicate come fattore escludente. Si ipotizza che potrebbero essere rappresentate dai “beni idro-geo-morfologici”

(come definiti in legenda); tuttavia in cartografia risultano comprese anche captazioni destinate ad utilizzi diversi dall'uso potabile, le quali non hanno le aree di salvaguardia. Inoltre, tali aree cartografate sono rappresentate come buffer intorno al punto di captazione: si fa invece notare che molte aree di salvaguardia sono state ridefinite con il criterio cronologico, come prevede la normativa regionale, e successivamente acquisite sui relativi PRGC. Infine, le *aree di ricarica* degli acquiferi considerati per il consumo umano (fattore penalizzante) cartografate sono quelle del PTCP di Vercelli, mentre le aree di ricarica vigenti sono quelle di cui all'art. 24 del PTA;

- *soggiacenza della falda ed aree con presenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo*, entrambi considerati come fattori escludenti: sembrano essere demandati alla fase di microlocalizzazione, tuttavia nel capitolo 2.6 del RA si afferma che i criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) sono di competenza della Provincia; particolare importanza riveste la soggiacenza della falda, (considerata fattore escludente se < 5 metri) determinante per stabilire l'idoneità delle aree ad ospitare impianti di smaltimento rifiuti, come previsto dalla normativa, tanto più che gran parte del territorio di pianura della provincia di Vercelli appartiene alla zonizzazione con soggiacenza < 5 m;
- *aree protette e siti Rete Natura 2000*: si rimanda a quanto osservato nel paragrafo "Valutazione d'Incidenza e Aree naturali protette" della presente relazione.

Le aree individuate sulle tavole del Programma possono essere, in alcuni casi, considerate solo in maniera indicativa per i limiti della scala utilizzata (1:25.000).

## **7. Monitoraggio ambientale**

Relativamente al Piano di monitoraggio ambientale (di seguito PMA), si evidenzia quanto segue:

- sarebbe opportuno associare ogni indicatore individuato non solo all'obiettivo specifico del PPGR ma anche all'azione a cui si riferisce, in modo da poter meglio valutare le eventuali azioni correttive sul Programma;
- il RA fa riferimento ad un Report di monitoraggio da redigere a fine 2016 e 2020, mentre nelle NTA ci si riferisce ad una relazione annuale sullo stato di attuazione del PPGR nella quale evidenziare i risultati ottenuti e i punti di debolezza nell'attuazione del PPGR: sarebbe opportuno una cadenza più ravvicinata del Report di monitoraggio ambientale - a seconda del tipo di indicatore - in analogia con la relazione annuale prevista;
- sarebbe opportuno integrare il PMA con indicatori che monitorino sia gli effetti ambientali significativi indotti dal Programma sia le misure di mitigazione e compensazione individuate nel RA;
- sarebbe opportuno che il PMA proponesse le misure correttive da adottare nell'eventualità che il monitoraggio evidenziasse il mancato raggiungimento di taluni obiettivi, non demandandole al Report;
- sarebbe opportuno indicare le fonti dove reperire le informazioni anche relativamente agli indicatori di contesto ambientale.

Il PMA dovrebbe essere scorporato dal Rapporto Ambientale, in modo da essere pubblicabile autonomamente e costituire un documento che accompagni l'attuazione del Programma.

Relativamente alla tematica territorio e paesaggio, si ritiene debbano essere individuati indicatori di stato e di risposta che consentano di valutare gli effetti del piano e degli interventi previsti anche sugli aspetti paesaggistici e territoriali; a tal riguardo, si evidenzia che ai fini del monitoraggio del

PPGR possono rappresentare un utile riferimento gli indicatori individuati per il monitoraggio del Ptr e per il Ppr; a proposito di quest'ultimo, si evidenzia che nel processo di revisione del Ppr è stato predisposto un elaborato specifico "Piano di monitoraggio" contenente un set di indicatori associati agli obiettivi del Piano e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.

Si ritiene, inoltre, opportuno l'inserimento di indicatori funzionali al monitoraggio del consumo di suolo prodotto dagli impianti di conferimento dei rifiuti urbani (discariche, inceneritori, impianti di recupero, piattaforme di stoccaggio dei materiali). A questo proposito, si richiede di utilizzare gli indicatori relativi al consumo di suolo definiti nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, pubblicato sul sito:

[http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/Monitoraggio\\_consumo\\_2015\\_Allegato\\_1%20.pdf](http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/Monitoraggio_consumo_2015_Allegato_1%20.pdf), in modo da poter monitorare in maniera univoca il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, con particolare riferimento alle prime tre classi di capacità d'uso, dovuto alla realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento, nonché all'ampliamento di quelli esistenti.

Gli indicatori utilizzabili sono di seguito descritti.

Indice di Consumo di suolo da superficie urbanizzata	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

Si ritiene che gli impianti di conferimento finale dei rifiuti urbani (quali discariche ed inceneritori, i relativi edifici adibiti ad uffici e i piazzali) siano assimilabili alle superfici urbanizzate, in quanto producono un consumo di suolo di tipo irreversibile, e che il consumo di suolo derivante da nuove installazioni o dall'ampliamento planimetrico degli impianti esistenti possa quindi essere monitorato utilizzando l'indicatore sopra indicato.

Nel caso invece di strutture temporanee, potrà essere utilizzato l'indicatore relativo al consumo di suolo reversibile:

Indice di Consumo di suolo reversibile	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) all'interno di un dato territorio

Indice di Consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

### Dichiarazione di sintesi

Si richiama la necessità di dare riscontro nella Dichiarazione di sintesi, prevista all'art. 17 c.1 lettera b del d.lgs. 152/2006, a tutte le indicazioni prescrittive, raccomandazioni e suggerimenti contenuti nella presente relazione istruttoria.

Si ricorda, a tal proposito, che le informazioni da fornire nella Dichiarazione di Sintesi, documento che evidenzia e descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Programma, dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS e dovranno illustrare in che modo le considerazioni ambientali siano state prese in considerazione nel Programma e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili individuate.